

Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE LEGALI CORRISPOSTE DALL'A.R.P.A.CAL. IN FAVORE DEI PROPRI DIFENSORI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola gli importi massimi che l'A.R.P.A.CAL. è tenuta a corrispondere in favore dei propri difensori come compenso per l'attività professionale svolta, nell'ambito di controversie giurisdizionali civili ed amministrative.
2. Al momento dell'affidamento dell'incarico in favore del legale questi è tenuto alla sottoscrizione di un atto convenzionale, denominato "patto sui compensi", nel quale saranno indicati i compensi che verranno erogati, con riferimento alle tipologie di controversie indicate nel presente disciplinare, in applicazione dell'art. 2233 c.c., comma 3, che così recita: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
3. In sede di stipula del patto, fermo restando il divieto di superare gli importi indicati nelle tabelle di cui all'art. 2, il compenso sarà determinato sulla base della attività professionale che dovrà essere realizzata in concreto.

Art. 2 – Tabelle degli importi massimi da corrispondere per gli affari legali in favore dei difensori dell'A.R.P.A.CAL.

1. Gli importi di seguito indicati sono stati individuati con riferimento alle tariffe forensi attualmente in vigore, tenendo in considerazione tutte le voci delle tabelle ivi contenute, sia con riferimento ai diritti che agli onorari, calcolando gli importi minimi previsti per le cause di valore indeterminabile.
2. Agli importi così calcolati è stata detratta una percentuale del 15 %.
3. In particolare, con riferimento ai diritti, si è fatto riferimento a quelli relativi al "Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri d'Autorità, Commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali".

• Cause avanti ai Giudici di Pace

IMPORTO MASSIMO € 2.049,00



Regione Calabria

A.R.P.A. Cal.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Cause avanti ai Tribunali, organi equiparati ed organi di giustizia tributaria

IMPORTO MASSIMO € 4.298,62

Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado

IMPORTO MASSIMO € 5.245,26


Cause avanti alla Corte d'Appello ed alla Commissione Tributaria Regionale

IMPORTO MASSIMO € 5.075,03

4. Per le cause avanti la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori, comprese il Consiglio di Stato, il Tribunale Comunitario di prima istanza, Cause avanti la Corte Costituzionale e avanti alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, alla Corte di Giustizia Cee la determinazione del compenso sarà oggetto di contrattazione tra l'avvocato e l'Agenzia.
5. I compensi si intendono comprensivi di rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., al lordo della ritenuta alla fonte.
6. Il compenso, pattuito nella misura indicata nel precedente articolo, è riferito al complesso delle attività professionali necessarie e connesse esclusivamente all'oggetto dell'incarico, ad esclusione della fase esecutiva. Nell'eventualità di ulteriori fasi o gradi di giudizio, il compenso verrà pattuito con successivo atto.
7. Tutti gli importi suindicati potranno essere aumentati del 15 % in caso di controversie di particolare complessità, a discrezione del legale rappresentante dell'Agenzia.

Art. 3 - Anticipi

1. Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, entro il limite del 50% dell'importo



Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

complessivo di cui al primo comma, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del Comune, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite.

Art. 4 - Soccombenza

1. In caso di soccombenza dell'Ente o di infruttuosità dell'azione (transazione, rinuncia, ecc.) il compenso stabilito al precedente art. 2 sarà ridotto del 30%.

Art. 5 – Pluralità di controparti

1. In caso di pluralità di controparti, laddove non sussista una identità di petitum e causa petendi, è prevista una maggiorazione del 10% sull'importo così come indicato all'art. 2 per ogni controparte.
2. Nell'ipotesi di pluralità di controparti con il medesimo petitum e causa petendi l'importo è quello indicato all'art. 2.

Art. 6 – Revoca e rinuncia al mandato

1. Nel caso di revoca o rinuncia al mandato prima della conclusione dell'incarico, il compenso verrà rapportato all'attività effettivamente svolta, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Agenzia.
2. In caso di rinuncia al mandato, l'Avvocato deve dare all'Agenzia un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare il giudizio.

Art. 7 – Delega

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Agenzia, salvo che le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
2. Nei casi in cui, per l'esercizio delle azioni dell'Agenzia, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza ad un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato che, in ogni caso rimane unico responsabile nei confronti dell'Agenzia



Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

committente, anche in riferimento a tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare che dovranno essere in capo anche al domiciliatario.

3. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Agenzia.

Art. 8 – Liquidazione del compenso

1. Per la liquidazione dell'intera spesa, detratti gli acconti eventualmente ricevuti, si procederà con determinazione del responsabile del Settore, previa presentazione della notula professionale da parte dell'Avvocato, redatta con riferimento agli importi indicati all'art. 2.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla delibera di approvazione e non trova applicazione nei confronti dei rapporti pendenti.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE LEGALE – PATTO SUI COMPENSI.

OGGETTO:

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, tra i sigg.:

-
e
L'Avv. _____ nato a _____ il _____
C.F. _____ con studio in _____ in Via _____ n. _____, presso il cui recapito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria è domiciliata per gli effetti processuali, iscritto all'Albo degli Avvocati di _____;

PREMESSO:

-che l'A.R.P.A.CAL. deve resistere nel giudizio / intraprendere un procedimento

- che con deliberazione n. _____ del _____, si procedeva alla individuazione e nomina dell'Avv. _____ cui affidare il relativo incarico, autorizzando il _____ a sottoscrivere il relativo mandato per



Regione Calabria

A.R.P.A. Cal.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

il patrocinio legale giudiziario e stragiudiziale conferendogli mandato a comparire e transigere e

- che si è provveduto a formalizzare l'incarico, ad approvare il presente disciplinare e ad impegnare la relativa somma;
- che la giurisprudenza, ormai consolidata, ha ritenuto indispensabile la sottoscrizione dell'atto di pattuizione ai fini della validità dell'incarico conferito al legale da una pubblica amministrazione;
- che l'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi;
- che quindi, l'importo del compenso per l'incarico de quo deve essere convenuto dalle parti, in misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione (art. 2233, comma 2, c.c.);
- che, inoltre, il comma 2-bis dell'art. 2 del citato decreto-legge, nel sostituire il terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, ha previsto la nullità dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, se non redatti in forma scritta;

TANTO PREMESSO


le predette parti costituite, con il presente atto, da valere ad ogni effetto e conseguenze di legge quale pattuizione formale ex art.1321 c.c., anche ai fini dell'art. 2233, comma 3, del codice civile

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - In esecuzione dei presupposti formali di conferimento dell'incarico richiamato nella delibera n. del in premessa citato, e del connesso mandato di rappresentanza contestualmente ricevuto, che ambo le parti dichiarano di conoscere e di confermare integralmente, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, come in epigrafe rappresentato, conferisce all'Avv. , come in epigrafe generalizzato, incarico professionale di

Art. 3 - L'avv. accetta l'incarico conferito e si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'A.R.P.A.CAL. Il legale si impegna, altresì, ad inviare tempestivamente



Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

all'Agenzia copia dei verbali di causa e di tutti gli scritti difensivi e relazioni circa lo stato della vertenza e l'attività svolta.

Art. 4 – Quale compenso per l'incarico professionale di cui al presente disciplinare le parti stabiliscono, di comune accordo a norma dell'art. 2233 c.c., l'importo complessivo di euro (euro) , conformemente a quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle spese legali corrisposte dall'A.R.P.A.CAL. in favore dei propri difensori per prestazione professionale" approvato con delibera n° del , comprensivo di C.P.A., I.V.A., al lordo della ritenuta alla fonte.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, entro il limite del 50% dell'importo complessivo di cui al primo comma, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del Comune, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite.

Art. 5 – Il compenso, pattuito nella misura indicata nel precedente articolo, è riferito al complesso delle attività professionali necessarie e connesse esclusivamente all'oggetto dell'incarico, ad esclusione della fase esecutiva. Nell'eventualità di ulteriori fasi o gradi di giudizio, il compenso verrà pattuito con successivo atto.


In caso di soccombenza dell'Ente o di infruttuosità dell'azione (transazione, rinuncia, ecc.) il compenso stabilito al precedente art. 4 sarà ridotto del 30%.

Nel caso di revoca o rinuncia al mandato prima della conclusione dell'incarico, il compenso verrà rapportato all'attività effettivamente svolta, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Agenzia.

In caso di rinuncia al mandato, l'Avvocato deve dare all'Agenzia un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare il giudizio.

Art. 6 – L'avv. , incaricato, dichiara di non avere in corso comunioni d'interessi, rapporti di affare o di incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il IV° grado con la controparte (persona fisica o legali rappresentanti per persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità col presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di revocare l'incarico, senza alcuna pretesa di carattere finanziario da parte del



Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

legale. A tal fine l'avv. si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 7 – Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Agenzia, salvo che le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui, per l'esercizio delle azioni dell'Agenzia, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza ad un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato che, in ogni caso rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente, anche in riferimento a tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare che dovranno essere in capo anche al domiciliatario. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Agenzia.

Art. 8 - Per la liquidazione dell'intera spesa, detratti gli acconti eventualmente ricevuti, si procederà con determinazione del responsabile del Settore, previa presentazione della notula professionale da parte dell'Avvocato.

Art. 9 - Le spese di registrazione della presente Convenzione, in caso d'uso, sono a carico di ciascuna parte interessata.

Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno riferimento alle disposizioni generali contenute negli artt. 2222 e seg. del Codice Civile.

Il presente atto, redatto in duplice originale, viene approvato e sottoscritto dalle parti.

Art. 10 – I dati personali dell'avvocato saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di dati personali.

Avv.

Per l'A.R.P.A.CAL.